

OMISSIS

La Camera,

premesso che:

la Relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009, presentata dal Governo il 5 agosto 2010, giunge, come già avvenuto negli anni precedenti, all'attenzione della Camera con un ritardo tale da renderne di scarsa utilità l'esame nel merito;

l'obsolescenza del documento discende essenzialmente dalla scelta del Governo di presentare il documento stesso secondo la struttura e i contenuti previsti dalla formulazione dell'articolo 15 della

legge 4 febbraio 2005, n. 11, previgente rispetto alle modifiche introdotte dal comma 1 dell'articolo 8, della legge 4 giugno 2010, n. 96 (Legge comunitaria 2009), in vigore dal 10 luglio 2007. La Relazione, infatti, dando conto in un unico documento sia dell'attività svolta dall'Italia a livello di Unione europea nel 2009 sia delle priorità per il 2010, non appare conforme al testo del medesimo articolo 15 vigente, in base al quale il Governo deve presentare al Parlamento due distinte relazioni annuali: una programmatica, entro il 31 dicembre di ogni anno, e l'altra di rendiconto, entro il 31 gennaio;

in attuazione del nuovo testo dell'articolo 15 della legge n. 11 del 2005, il Governo ha trasmesso alle Camere, il 18 maggio 2011, la Relazione « programmatica » per il 2011 che è esaminata dalla Camera unitamente agli strumenti di programmazione politica e legislativa delle Istituzioni dell'Unione europea, secondo la procedura stabilita dalla Giunta per il Regolamento, nel parere del 14 luglio 2010;

la Relazione per il 2009 risulta pletorica e disomogenea, essendo le sezioni relative alle singole politiche redatte secondo un approccio ed un metodo notevolmente differente da settore a settore;

sul piano metodologico, va rilevato, in senso positivo, che la seconda parte della Relazione, analogamente alle relazioni per il 2006, il 2007 e il 2008, reca una specifica sezione relativa agli indirizzi espressi dalle Camere in fase ascendente;

va altresì considerata con favore la presenza nella Relazione di un'apposita sezione relativa alle strategie di comunicazione promosse dal Governo per avvicinare i cittadini all'Europa;

i capitoli della Relazione relativi all'attività svolta dal Governo nelle singole politiche danno conto solo occasionalmente del seguito dato agli atti di indirizzo

delle Camere, come è invece disposto dall'articolo 15 della legge n. 11 del 2005;

va tenuto conto del testo unificato dei progetti di legge A.C. 2854-2862-2888-3055-3866A recanti « Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea », approvato dalla Camera all'unanimità, in prima lettura, il 23 marzo 2011, che prospetta un rafforzamento del raccordo tra Parlamento e Governo in materia europea,

impegna il Governo:

con riferimento alla redazione delle Relazioni di cui all'articolo 15 della legge n. 11 del 2005:

a) a presentare le Relazioni entro i termini previsti dalla legge, assicurando che esse siano predisposte secondo criteri redazionali omogenei, che consentano un'agevole individuazione, per ciascuna politica o tema, degli elementi essenziali dell'azione del Governo nelle sedi decisionale europee;

b) ad indicare, nella Relazione programmatica di cui all'articolo 15, comma 1, della legge n. 11 del 2005, gli orientamenti del Governo in merito alle singole priorità politiche e misure prospettate negli strumenti di programmazione legislativa dell'Unione europea, nonché le iniziative che il Governo intende adottare per dare seguito agli indirizzi generali definiti dalle Camere con riferimento a specifiche politiche e progetti di atti dell'Unione europea;

c) a dare conto, nella Relazione di rendiconto di cui all'articolo 15, comma 2, della legge n. 11 del 2005, degli interventi già adottati nell'anno precedente dal Governo per attuare gli indirizzi definiti dalle Camere su singoli atti o progetti di atti dell'Unione europea nonché dei casi di apposizione della riserva di esame parlamentare ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 11 del 2005;

con riguardo al raccordo con il Parlamento nella formazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea:

d) ad assicurare, in coerenza con l'articolo 4-*bis* della legge n. 11 del 2005, che la posizione rappresentata dall'Italia in sede di Consiglio europeo e Consiglio dell'Unione europea ovvero nelle relazioni con altre istituzioni o organi dell'Unione europea tenga conto degli indirizzi definiti dalle Camere in esito all'esame di progetti o di atti dell'Unione europea nonché su ogni altro atto o questione relativa all'Unione europea;

e) a riferire regolarmente alle Camere, in attuazione del medesimo articolo 4-*bis* della legge n. 11 del 2005, del seguito dato agli indirizzi da esse definiti, fornendo adeguata motivazione nel caso in cui il Governo non abbia potuto conformarsi agli indirizzi in questione;

f) a garantire la costante e tempestiva informazione del Parlamento sulle iniziative adottate dal Governo nella cosiddetta fase ascendente del processo decisionale europeo, con particolare riferimento alla politica estera e di sicurezza comune nonché ai temi segnalati nelle risoluzioni approvate annualmente dal Parlamento in merito alla relazione del Governo e al programma legislativo della Commissione europea e agli altri strumenti di programmazione delle istituzioni europee;

g) ad accompagnare, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 4-*quater* della legge n. 11 del 2005, la trasmissione degli atti e dei progetti di atti dell'Unione europea di maggiore rilevanza con una valutazione approfondita e tempestiva sui contenuti dei documenti trasmessi, sul loro fondamento giuridico, sull'impatto previsto sull'ordinamento nazionale, sul rispetto dei principi di sussidiarietà;

h) ad assicurare una partecipazione sistematica dei rappresentanti del Governo alle sedute degli organi parlamentari in cui si discuta di progetti di atti dell'Unione

europea o di altri temi europei, in modo da assicurare il confronto politico approfondito ed adeguato;

i) a garantire il pieno, sistematico e tempestivo coinvolgimento delle Camere nella procedura del semestre europeo per il coordinamento *ex ante* delle politiche economiche degli stati membri dell'UE, con le modalità prospettate dalla legge 7 aprile 2011, n. 39, che ha modificato la legge di contabilità n. 196 del 2009;

con riferimento alla partecipazione dell'Italia al processo decisionale dell'Unione europea:

l) ad assicurare — anche in vista della definitiva approvazione ed entrata in vigore del testo unificato dei progetti di legge A.C. 2854-2862-2888-3055-3866-A, recanti « Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea » — che il Comitato interministeriale per gli affari comunitari (CIACE) eserciti un effettivo ruolo di coordinamento dell'azione del Governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea. A tale scopo occorre che il Comitato si riunisca almeno prima delle riunioni del Consiglio europeo e delle sessioni del Consiglio dell'Unione europea in cui siano in discussione provvedimenti o questioni di natura intersettoriale;

m) a rafforzare il ruolo del Comitato tecnico permanente del CIACE, anche al fine di definire orientamenti per i rappresentanti dell'Italia nelle sedi decisionali dell'Unione europea;

n) ad assicurare un più sistematico raccordo tra la rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, il CIACE e il suo Comitato tecnico permanente;

o) ad accrescere la presenza dei funzionari dei ministeri e delle altre amministrazioni presso la rappresentanza italiana all'Unione europea, in maniera da consentire un più efficace lavoro ai vari

tavoli in cui si svolgono i negoziati nella fase di predisposizione della normativa europea;

p) a promuovere un'ulteriore incremento degli esperti nazionali distaccati (END) presso le istituzioni dell'Unione europea, dando piena attuazione alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri sulla razionalizzazione ed il rafforzamento dell'istituto dell'esperto nazionale distaccato presso l'Unione europea, emanata nel 2007, nonché prevedendo le opportune garanzie per una ricollocazione degli END in posizioni adeguate e strettamente attinenti alle attività relative all'Unione europea nelle amministrazioni di provenienza ovvero presso il CIACE;

con riferimento alla comunicazione e all'informazione in materia di integrazione europea;

u) a rafforzare le iniziative di formazione e comunicazione volte a promuo-

vere la conoscenza dell'ordinamento e delle politiche europee e del loro impatto sull'Italia, anche alla luce delle innovazioni introdotte dal Trattato di Lisbona;

v) ad adoperarsi, in attuazione di quanto previsto dal contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI per gli anni 2010-2012, firmato nell'aprile 2011, affinché, nell'ambito delle proprie competenze, sia assicurata, da parte della RAI, un'adeguata informazione sulle attività e il funzionamento dell'Unione europea, auspicabilmente attraverso la trasmissione in fasce orarie di ascolto medio-alto, di contenuti europei appropriati sia nei tele e radiogiornali, sia nelle trasmissioni di approfondimento o divulgative.

6-00083. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Fucci, Buttiglione, Pescante, Formichella, Stanca, Gozi, Borghesi.